



# COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)  
Via San Giovanni, 7 - 09030 Pabillonis (SU)

## UFFICIO DEL SINDACO

Telefono 070 93529204 - Web Fax 070 9353260  
Pec: sindaco@pec.comune.pabillonis.su.it

Prot. n. 3523  
del 10/05/2020

### ORDINANZA N. 19 DEL 10/05/2020

**OGGETTO: Revoca ordinanza n.18 del 9 maggio 2020.**

#### IL SINDACO

#### RICHIAMATA

- l'ordinanza sindacale n.18 del 9 maggio 2020, recante in oggetto "Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemologica da Covid-19. Disciplina della facoltà di riapertura di attività economiche sospese in ragione dell'emergenza sanitaria in atto";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, recante in oggetto: "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Il DPCM 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

**VISTI** gli articoli 13, 23 e 24 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20/2020, con i quali si demanda ai Sindaci, nell'esercizio del proprio potere di ordinanza, la facoltà di disporre la riapertura dei mercati rionali, nonché la riapertura di alcune delle attività economico-produttive sospese per effetto dell'epidemia da Covid-19 e, in particolare le attività dei servizi alla persona, quali parrucchieri, estetisti, tatuatori e attività simili, nonché degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie, subordinando tale facoltà di apertura alla preventiva verifica che nel Comune considerato, il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) risulti essere uguale o inferiore a 0,5. A tal fine, nello stesso articolo, si dispone che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, pubblica sul sito istituzionale della Regione Sardegna, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020, il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna;

**VISTO** l'articolo 23 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20/2020, con il quale si dispone:

- **Che**, con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  (  $R$  con  $t$  ) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto di specifiche condizioni enunciate nei punti dalla lettera a) alla lettera e) dello stesso articolo;
- **Che** ai fini dell'applicazione dello stesso articolo, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020, il parametro dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  (  $R$  con  $t$  ), rilevato per ciascun Comune della Sardegna. I Sindaci, che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi di cui allo stesso articolo 23, sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti. Qualora il numero  $R_t$  (  $R$  con  $t$  ) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, i Sindaci dovranno immediatamente revocare la propria ordinanza, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente;

**VISTO** l'art. 24 dell'Ordinanza PGR n. 20/2020, con il quale si dispone che con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità  $R_t$  (  $R$  con  $t$  ) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento, indicando ulteriori prescrizioni;

**DATO ATTO** che in questo Comune non sono stati accertati contagi da Covid-19, perciò non è possibile, statisticamente, la determinazione dell'indicatore  $R_t$  (  $R$  con  $t$  ), che, pertanto è nullo e, quindi, da ritenersi inferiore al limite fissato dall'ordinanza regionale n. 20/2020;

**PRECISATO** che la riapertura anticipata è stata stabilita allo scopo di dare sostegno alle attività produttive e ripristinando i servizi in favore della popolazione, sulla base di valutazioni di opportunità e ragionevolezza da intendersi già effettuate nella richiamata ordinanza regionale, per la cui concreta applicazione vengono demandate alle autorità amministrative locali le conseguenti considerazioni circa la sussistenza delle condizioni applicative pratiche, pur con tutte le prescrizioni e condotte necessarie a scongiurare il pericolo della diffusione del contagio;

**CONSIDERATO** necessario, tutelare gli stessi operatori economici affinché gli stessi non siano esposti a rischi sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo giuridico;

**PRESO ATTO** che a oggi si è creato un quadro normativo incerto che vede le direttive dettate dalla Regione Autonoma della Sardegna in contrapposizione con le norme nazionali, in assenza di protocolli INAIL che tutelino operatori economici e clienti.

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover agire in tutela degli operatori economici per non esporli a rischi di eventuali sanzioni in caso di controlli da parte degli organi preposti, alla luce dell'annuncio, da parte del Ministero, di bloccare i provvedimenti adottati dalla regione;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

**Per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'ordinanza n.18 del 09.05.2020, recante in oggetto "Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da Covid-19. Disciplina della facoltà di riapertura di attività economiche sospese in ragione dell'emergenza sanitaria in atto";**

### **DISPONE**

**Che** la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Pabillonis;

**Che** copia della presente ordinanza sia notificata a:

1. Prefetto UTG di Cagliari
2. Comando Stazione dei Carabinieri di Pabillonis
3. Comando Polizia Locale sede
4. ATS Sardegna;
5. Protezione Civile regionale;
6. Assessorato Regionale Sanità.

### **INFORMA**

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

*Pabillonis 10 Maggio 2020*

Il Sindaco  
**Riccardo Sanna**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005